

**ALPMA**

Alpenland Maschinenbau GmbH
83540 Rott am Inn

Condizioni Generali di Contratto per Contratti di servizio di assistenza tecnica

Aggiornate al 11/14

1. In generale

Tutti i lavori del servizio di assistenza tecnica vengono eseguiti conformemente ai termini indicati qui di seguito. Condizioni di contratto diverse o al di là di quanto qui riportato sono vincolanti per ALPMA solo se espressamente concordate per iscritto nel caso specifico, o se indicate nel contratto di servizio di assistenza tecnica.

2. Inizio e tempo richiesto

- 2.1. Il servizio di assistenza tecnica viene eseguito due volte all'anno, possibilmente in primavera e in autunno. Dietro specifica richiesta è altresì possibile eseguire il servizio una volta all'anno.
- 2.2. Il tempo richiesto allo svolgimento della manutenzione risulta dal numero e dalle dotazioni delle macchine specificate.

3. Lavori da eseguire

- 3.1. Il servizio di assistenza tecnica include i seguenti lavori:
 - Presa visione generale delle macchine e monitoraggio durante l'esercizio con e senza prodotto.
 - Colloquio con il personale operante.
 - Verifica funzionale ed eventuale regolazione delle impostazioni.
 - Lubrificazione delle macchine e verifica di tutti i punti di distribuzione del lubrificante.
 - Controllo dello stato di usura e montaggio delle rispettive parti ovvero individuazione dei nuovi ricambi richiesti.
 - Addestramento del personale riguardo la manutenzione periodica, la lubrificazione e la pulizia nonché richiamo su eventuali errori di esercizio.
 - Consultazione con il responsabile tecnico.
- 3.2. I seguenti lavori sono espressamente **esclusi** dall'intervento di assistenza tecnica:
 - Pulizia delle macchine soggette a manutenzione.
 - Lubrificazione quotidiana richiesta.
 - Esperimenti con nuovi prodotti o lavori simili.
 - Controllo e rimessa in servizio del sistema di sicurezza.

4. Condizioni di lavoro

- 4.1. In caso di danneggiamento o smarrimento sul posto di lavoro presso il cliente di attrezzi o dispositivi messi a disposizione da parte di ALPMA, il cliente è tenuto al rimpiazzo. Sono esclusi i danni riconducibili alla normale usura.
- 4.2. Il cliente risponde della sicurezza sul posto di lavoro, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti nonché della tutela di condizioni di lavoro adeguate.
- 4.3. Per consentire l'esecuzione dei lavori, il cliente mette a disposizione energia elettrica industriale, lubrificanti, materiale per pulizia e così via e fa sì che il personale montatore possa lavorare ininterrottamente sulle macchine. I lubrificanti forniti da ALPMA sono messi in conto separatamente.

5. Base del calcolo

- 5.1. La messa in conto dei lavori del servizio di assistenza avviene in base alle ore di lavoro previste e successivamente alla visita eseguita. Le spese di viaggio sono ripartite pro-quota tra le ore di lavoro, spese di viaggio e di soggiorno pro-quota risultano incluse.
- 5.2. Superate le ore di lavoro prestabilite, le ore supplementari prestate sono fatturate alle tariffe normali, senza accollare ulteriori spese di viaggio e di alloggio.
- 5.3. Se, a richiesta del cliente, fosse possibile effettuare il servizio d'ispezione solo fuori dell'orario di lavoro normale, ALPMA provvederà a mettere in conto le comuni maggiorazioni applicabili per lavoro straordinario. Se le condizioni di una macchina non richiedessero le ore d'intervento prestabilite si provvederà ugualmente alla fatturazione dell'importo forfettario concordato.
- 5.4. L'importo forfettario per l'intervento di assistenza tecnica è applicabile solo qualora le visite si svolgano in occasione di un viaggio presso tutti i clienti connessi. Singole visite andranno conteggiate applicando le normali tariffe di montaggio.
- 5.5. Se nell'anno in corso presso un'azienda già beneficiaria del servizio di assistenza tecnica venisse collaudata un'ulteriore macchina, questa non è automaticamente inclusa nel servizio di assistenza tecnica in essere. ALPMA provvederà in tal caso a ricalcolare le spese supplementari per la manutenzione periodica.
- 5.6. Il cliente ha l'obbligo di informare immediatamente ALPMA riguardo il trasferimento o la nuova dislocazione della macchina all'interno dei propri stabilimenti o in caso di ulteriore cessione o messa fuori servizio di macchine.

6. Preavviso

- 6.1. ALPMA provvede a consultarsi con il cliente in tempo riguardo l'intervento di assistenza tecnica previsto. ALPMA provvede quindi alla nomina del personale montatore incaricato.
- 6.2. Le macchine vanno messe a disposizione del personale montatore al rispettivo arrivo in modo da consentire lo svolgimento degli interventi di assi-

stenza tecnica. In casi eccezionali può succedere che la data stabilita e comunicata si possa spostare di un giorno.

- 6.3. In caso non dovesse essere possibile mettere a disposizione la macchina all'arrivo del montatore, gli eventuali tempi di attesa risultanti saranno fatturati oppure il servizio di assistenza tecnica si svolgerà in un secondo momento dietro messa in conto delle spese di viaggio.

7. Conferma del cliente

- 7.1. Al termine dell'intervento di assistenza tecnica il montatore redige un rapporto.
- 7.2. Ricambi eventualmente necessari o consigliati sono trascritti dal personale montatore in un apposito modulo d'ordine.
- 7.3. Il cliente conferma mediante la sua firma sui vari documenti il proprio consenso ovvero conferma l'ordine. Allo stesso tempo l'intervento di assistenza tecnica è considerato accettato.

8. Responsabilità

- 8.1. I lavori vengono eseguiti da tecnici di assistenza scelti secondo scienza e coscienza. In caso di danni riconducibili in modo documentabile a colpa grave, dolo o violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali da parte del personale del servizio di assistenza, ALPMA risponde dei costi della riparazione eseguita sull'oggetto di intervento del servizio di assistenza.
- 8.2. Sono esclusi ulteriori rivendicazioni del cliente, in particolare riconducibili a risoluzione, contenimento o risarcimento di danni non subiti dallo stesso oggetto di fornitura. Le limitazioni di responsabilità indicate non valgono comunque per danni tali da compromettere vita, integrità fisica e salute.
- 8.3. Con il contratto di assistenza tecnica non si assume alcun impegno all'eliminazione gratuita di eventuali anomalie che dovessero presentarsi tra un intervento di manutenzione e l'altro.

9. Durata del contratto

- 9.1. Il contratto si stipula per la durata di due anni e può essere revocato per iscritto da entrambe le parti rispettivamente alla data del 31.12. di ogni anno. Il contratto si rinnova tacitamente di un ulteriore anno in caso di mancato esercizio del diritto di recesso.
- 9.2. Resta salvo il diritto a recedere in casi speciali facendone rispettivamente comunicazione al personale montatore in occasione della propria visita, che può quindi accettare il recesso. L'ultima visita sarà in tal caso messa in conto sulla base dei termini concordati.

10. Disposizioni finali

- 10.1. Foro competente per qualsiasi controversia derivante dal presente rapporto contrattuale, qualora l'acquirente sia un imprenditore commerciale a tutti gli effetti, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato è la sede principale di ALPMA.
- 10.2. ALPMA si riserva la facoltà di promuovere causa anche presso la sede principale dell'acquirente.
- 10.3. Per il rapporto contrattuale trova applicazione il diritto tedesco.
- 10.4. In caso di eventuale inefficacia di una o più disposizioni, la validità delle restanti disposizioni del contratto non viene per questo intaccata.